

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 31/03/2022

L'anno 2022 addì 31 del mese di marzo alle ore 20:06 è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, e si è riunito, a mezzo video conferenza, il Consiglio Comunale sotto la presidenza di CASARINI GIANDOMENICO, in prima convocazione.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, notificata per tempo a ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all'ordine del giorno, risultano come segue:

VENTURA STEFANO MARTINO	Presente	SPAGNUOLO ANGELO	Presente
CASARINI GIANDOMENICO	Presente	MASIERO ROBERTO	Presente
ANFOSSI GIORGIO	Presente	MORETTO SABRINA	Presente
ASTORI ILARIO	Presente	VITALI GIANLUCA	Presente
BERTINI ANDREA	Presente	ERRANTE FILIPPO	Assente
BOSI IACOPO	Assente	MAGISANO FRANCESCO	Assente
CAIMI SABRINA	Presente	POGLIAGHI RITA	Assente
MERLINO DOMENICO	Presente	MEI ROBERTO	Assente
RAMPONI PIERLUIGI	Presente	PENNATI AMOS	Assente
RENNA GIULIA	Presente	RIGGIO MARIA	Assente
SPACCINI LUIGINA	Presente	RAPETTI LUIGI	Assente
GATTA SILVANA	Presente	SACCINTO ANTONIO	Assente
GESMUNDO MARCO	Presente		

Totale presenti: 16 Totale assenti: 9

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, BERTAZZOLI PAOLO.

Scrutatori:

Anfossi Giorgio, Merlino Domenico.

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca SILVESTRINI Chiara	Presente	Assessore MAGNONI Maurizio	Presente
Assessora CRISAFULLI Angela	Presente	Assessora STOPPA Isabella	Presente
Assessore DI STEFANO Francesco	Presente	Assessore SALCUNI Stefano	Presente

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA BANDITE DAL COMUNE DI CORSICO.



Illustra l'argomento il Sindaco.

Il testo dei relativi interventi è trascritto in base alla registrazione audio effettuata e depositata presso la Segreteria Generale.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA BANDITE DAL COMUNE DI CORSICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che "nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto";
- l'art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per le sole procedure da esperirsi con il criterio dell'O.E.P.V., dispone che i commissari siano scelti:
 - a) in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35, del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
 - b) in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;
- ai sensi dell'art. 78 e dell'art.216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art 78 del D. Lgs 50/2016, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente



individuate da ciascuna stazione appaltante" secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Vista la Legge 55/2019, che ha sospeso l'efficacia dell'art. 77, comma 3 del medesimo Decreto Legislativo e s.m.i.;

Viste le Linee guida Anac n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", nelle quali è previsto che il controllo della documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;

Viste Le Linee guida Anac n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" e ss.mm.ii;

Ritenuto necessario, a seguito delle nuove disposizioni legislative, provvedere all'approvazione di un regolamento comunale che disciplini i criteri e le modalità di selezione dei componenti delle commissioni di gara in attesa dell'istituzione dell'apposito Albo presso ANAC;

Vista la bozza di Regolamento composto di n. 11 articoli, che si allega al presente atto e che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato Atto che le regole previste nel suddetto regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici potranno essere utilizzate relativamente alle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui è nota la complessità;

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio Patrimonio ai sensi dell'art.49, comma 1, del TUEL attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'art 147-bis comma 1 del TUEL;

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio Ragioneria, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del TUEL in merito agli effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimonio dell'ente;

Con voti resi unanimi a norma di legge, espressi dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di approvare il "Regolamento per la nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa bandite dal Comune di Corsico", composto di n. 11 articoli, che si allega al presente atto e che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3. di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale, nella Sez. Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti;



Successivamente stante l'urgenza a procedere si passa alla votazione per l'immediata esecutività

Con voti resi unanimi a norma di legge, espressi dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, IV comma del D. Lgs 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio
CASARINI GIANDOMENICO

Il Segretario Generale
BERTAZZOLI PAOLO



REGOLAMENTO

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (OEPV)



SOMMARIO

ART.	1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART.	2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART.	3 - COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	3
ART.	4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	4
ART.	5 - COMMISSARI	4
ART.	5 - ALBO DEI COMMISSARI ESTERNI	4
ART.	7 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	5
ART.	B - REQUISITI DI MORALITA', CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ASTENSIONE DEI	
	COMMISSARI	5
ART.	9 - COMPENSI	6
ART.	10 - NORME FINALI E DI RINVIO	7
ART.	11 - ENTRATA IN VIGORE	7



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento e i compensi delle Commissioni Giudicatrici degli appalti di lavori, servizi e forniture, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture dell'Ente quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
- 2. Fermo restando che ai sensi della vigente normativa la Commissione Giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, la Stazione Appaltante può incaricare la medesima anche del vaglio dell'offerta anomala.
- 3. La Commissione Giudicatrice ha la facoltà di lavorare in presenza oppure a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

ART. 3 - COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 1. Il Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara, con proprio atto motivato, nomina la Commissione Giudicatrice sulla base delle proposte avanzate dal RUP della procedura.
- 2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque, scelti tra soggetti esperti nella materia oggetto di affidamento.
- 3. Alla Commissione è demandato il procedimento di valutazione degli aspetti tecnici ed economici delle offerte, nonché tutte le attività di supporto al RUP nel caso in cui si dovesse procedere alla verifica dell'anomalia della offerta ed il RUP ritenesse di far ricorso al supporto tecnico della Commissione.
- 4. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Stazione Appaltante.
- 5. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della stessa.



ART. 4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- 1. La Commissione adotta le proprie valutazioni con il *plenum* dei suoi membri.
- 2. Qualora un componente sia assente senza giustificazione per due volte nel corso della procedura, lo stesso sarà sostituito d'ufficio.
- Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione Giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto delle offerte secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, ai quali dovrà attenersi senza poterne introdurre o fissare di nuovi.
- 4. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario nominato in sede di costituzione dalla Stazione Appaltante, con tempestività e completezza uno o più processi verbali della gara.
- 5. Ove lo richiedano la natura della procedura, o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà chiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici al RUP, che dovrà fornire piena collaborazione.
- 6. Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione.
- 7. I verbali delle sedute di Commissione, debitamente sottoscritti, devono essere, a cura del segretario, tempestivamente inviati al RUP della procedura che curerà gli adempimenti successivi.
- 8. La Commissione può, a discrezione del Presidente, lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

ART. 5 - COMMISSARI

- 1. La Stazione Appaltante, nel caso di affidamenti sottosoglia comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, nomina quali componenti delle Commissione Giudicatrice propri dipendenti in possesso di adeguata preparazione e professionalità.
- 2. Sono da considerare procedure di non particolare complessità quelle indicate al punto n. 3 delle premesse delle Linee Guida Anac n. 5 del 16/11/2016 e ss.mm.ii.
- 3. Negli affidamenti non previsti dal comma 1 i componenti della Commissione Giudicatrice devono essere esterni.
- 4. Il Dirigente competente può, con proprio atto motivato, derogare a quanto previsto dai commi 1 e 3 qualora ritenuto opportuno al fine di garantire il buon esito della procedura.

ART. 6 - ALBO DEI COMMISSARI ESTERNI

1. Al fine di individuare i componenti esterni delle Commissione Giudicatrice, la Stazione Appaltante provvederà a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente avvisi pubblici di ricerca di Commissari per ciascuna procedura che verrà bandita.



2. L'Avviso pubblico deve descrivere le professionalità e le competenze richieste ai candidati, i quali dovranno comprovarle mediante invio di un proprio curriculum vitae.

ART. 7 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 1. Il provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice deve essere adottato dopo la scadenza del termine per l'invio delle offerte della procedura di affidamento e compete al Dirigente del Settore che espleta le procedure di gara.
- 2. Qualora sia prevista la nomina di uno o più Commissari Esterni e, all'esito dell'Avviso di cui al precedente art. 6, pervenga un numero di candidature superiore a quella prevista per la composizione della Commissione, il RUP, alla presenza di due testimoni, provvede a selezionare i soggetti da nominare mediante valutazione dei Curriculum Vitae o, in alternativa, estrazione a sorte.
- 3. I candidati selezionati devono accettare per iscritto, entro un massimo di n. 3 giorni, la proposta di nomina rilasciando le dichiarazioni di cui al successivo art. 8 ed allegando, ove necessario, l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza.
- 4. Il Presidente è identificato tra i componenti sulla base della maggior esperienza maturata nella materia oggetto di affidamento.
- 5. Il curriculum vitae dei Commissari deve essere acquisito agli atti e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

ART. 8 - REQUISITI DI MORALITA', CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ASTENSIONE DEI COMMISSARI

- 1. I Commissari devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
- 2. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché del DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici:
 - coloro che abbiano direttamente o indirettamente un interesse finanziario. economico, finanziario o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di gara o che si trovino in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del DPR 62/2013. In particolare non possono essere assunti incarichi di Commissario qualora la suddetta attività possa coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di qualunque altro organizzazione meglio esplicitata al punto 3.6 lett. b) delle Linee Guida ANAC n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati meglio esplicitati al paragrafo 3.1 delle Linee Guida n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;



- coloro i quali, nel biennio precedente, rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche di pubblico amministratore, relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;
- coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile;
- coloro che, in qualità di membri delle Commissioni Giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- coloro che si trovano in conflitto di interesse per rapporti di parentela entro il quarto grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, i dipendenti o i dirigenti dell'Ente;
- coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- 3. Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, i Commissari individuati, nelle more dell'adozione formale del provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice devono, entro il termine massimo di n. 2 giorni:
 - dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l'inesistenza di cause ostative, d'incompatibilità e di astensione nonché il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dal presente Regolamento e dalle norme di Legge vigenti;
 - presentare, qualora dipendenti pubblici, l'autorizzazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.
- 4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prima di procedere alla nomina, di svolgere un eventuale controllo sulla professionalità del soggetto individuato.
- 5. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del D.Lgs. 159/2011, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni.
- 6. Non possono far parte della Commissione Giudicatrice, anche nel ruolo di segretario verbalizzante, coloro che ricadono nelle ipotesi previste dal paragrafo 3.1 delle Linee Guida n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
- 7. Ai segretari verbalizzanti delle Commissioni giudicatrici si applica altresì l'art. 51 del Codice di Procedura Civile, l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 7 del DPR 62/2013.

ART. 9 - COMPENSI

1. Ai componenti esterni della Commissione Giudicatrice è dovuto un compenso lordo nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.



- Gli importi relativi alla Commissione Giudicatrice sono inseriti dal RUP nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.
- 3. È facoltà dei Commissari esterni nominati rinunciare, totalmente o parzialmente, al proprio compenso.
- 4. Ai Commissari interni, previsti dal precedente art. 5 comma 1, non spetta alcun compenso se non quello eventualmente derivante da lavoro straordinario preventivamente autorizzato.

ART. 10 - NORME FINALI E DI RINVIO

- 1. Il presente Regolamento è adottato in considerazione della sospensione dell'art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e rimane in vigore sino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016.
- 2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le commissioni di gara da nominare successivamente alla data della sua entrata in vigore.
- 3. Con l'approvazione del presente Regolamento è disposta l'abrogazione di tutte le norme regolamentari incompatibili precedentemente approvate.
- 4. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla Deliberazione di approvazione.